



REPUBBLICA ITALIANA
In · nome · del · popolo · italiano

La Corte di Appello di Venezia, sezione 1^a civile, composta dai Magistrati:

dott. VITTORIO ROSSI, Presidente

dott. DANIELA BRUNI, Consigliere, rel

dott. PAOLA DI FRANCESCO, Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 1311/2014 R.G., promosso con reclamo depositato il 3 luglio 2014,

da

[redacted] con sede in [redacted] via Vecchia [redacted], P. IVA [redacted] 5 in persona del legale rappresentante [redacted], giusta mandato a margine del reclamo, rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] del foro di Udine, con domicilio eletto presso l'avv. [redacted] con studio in Venezia- Mestre, Corso del Popolo [redacted], [redacted], indirizzi pec in atti,

RECLAMANTE

contro

Fallimento [redacted] spa, in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] di Treviso e dell'avv. [redacted], [redacted], con domicilio eletto presso il secondo, Dorsoduro, [redacted], Venezia, come da mandato in calce alla copia notificata del reclamo e giusta autorizzazione GD 6 agosto 2014;

RECLAMATI




con l'intervento della Procura Generale della Repubblica in persona dell'Avvocato Generale;

In punto: reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 132/2014 del tribunale di Treviso,

Causa trattata all'udienza del 23 ottobre 2014,

Il procuratore del reclamante ha concluso:

"per tutte le ragioni anche in fatto al presente reclamo e agli atti depositati



nella fase prefallimentare, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, **in via principale di merito**, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto revocare il fallimento di [REDACTED] spa dichiarato dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 132/2014 depositata in data 04.06.2014 nonché il
 40 decreto di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo di pari data, anche per insussistenza dei presupposti di legge quanto alla ipotesi ex art. 173 L.F. con conseguente riammissione di [REDACTED] spa alla procedura concordataria. In via istruttoria, si chiede che la Corte acquisisca d'ufficio tutta la documentazione e gli atti già depositati in cancelleria fallimenti del Tribunale di Treviso nella procedura fallimentare n.
 45 121/2014 R. G. Fall. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Il procuratore del fallimento ha concluso:

"1. dichiararsi il reclamo inammissibile ovvero, gradatamente, e con riserva di impugnazione, nullo; 2. rigettarsi il reclamo ed ogni avversaria domanda,
 50 3. condannarsi la reclamante al pagamento del compenso professionale e delle spese, ivi incluse quelle generali nella misura del 15 %";

L'Avvocato Generale ha concluso:

"il reclamo, alla luce degli elementi di fatto e di diritto fatti valere, è fondato e merita di essere accolto"

55

FATTO E DIRITTO

1.

Con il reclamo come sopra depositato, [REDACTED] spa, premesso che il Tribunale di Treviso con sentenza n. 132/2014 aveva dichiarato il fallimento della società già ammessa al concordato preventivo in continuità
 60 all'esito del *sub* procedimento promosso ex art. 161, sesto comma (e 173) l.f. avviato a seguito del parere espresso ex art. 172 l.f. del Commissario giudiziale, chiede la revoca della procedura maggiore lamentando che il Commissario aveva esposto dati parziali e fuorvianti e che il Tribunale non aveva tenuto conto che, antecedentemente alla ammissione al concordato
 65 preventivo, i fratelli [REDACTED] avevano fatto ogni sforzo possibile per salvare [REDACTED] spa prestando fidejussioni alle banche sia a garanzia dei debiti della medesima sia di controllate come [REDACTED] srl e, successivamente, di avere comunque continuato nella gestione con l'unico obiettivo di perseguire la continuità aziendale.

70

Il procedimento veniva chiamato una prima volta all'udienza del 19 ago-

sto 2014 in cui si costituiva la curatela ma la Corte, rilevata l'insufficienza del termine a difesa concesso nonché la mancata notifica al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Treviso ad iniziativa del quale era stato dichiarato il fallimento, rinvia all'udienza del 2 ottobre 2014 assegnando sia termine al reclamante per la predetta notifica sia facoltà al fallimento di integrare le difese fino a dieci giorni prima dell'udienza. All'udienza del 2 ottobre 2014 la corte, constatati gli adempimenti di cui sopra, la Corte rinvia ancora al 23 ottobre 2014 per l'acquisizione del fascicolo relativo al concordato preventivo; indi il procedimento veniva trattenuto in decisione.

2.

Va osservato in primo luogo che la Procura generale in persona dell'Avvocato generale si è espressa per l'accoglimento del reclamo osservando :«dall'*excursus* diligentemente compiuto dalla reclamante si evidenzia che, in concreto, dall'insieme degli interventi svolti, che hanno responsabilizzato patrimonialmente e personalmente anche i titolari dell'impresa, non si riesce a cogliere i sintomi di condotte frodatricie in danno dei creditori, sibbene la continua ed insistita ricerca i perseguire la continuità aziendale, in particolare al sussistenza dell'assetto operativo e la salvaguardia dei n. 100 posti di lavoro, in un momento particolarmente difficile».

2.1

Parte reclamante ha accolto con favore dette conclusioni con le note dimesse all'udienza del 2 ottobre 2014 e ne ha sottolineato il "peso" e la diversità rispetto alle conclusioni dell'organo dell'accusa in primo grado. Viceversa la difesa della curatela ha sottolineato che il presente reclamo non ha censurato sotto alcun aspetto la sentenza di fallimento a cui il Pubblico Ministero presso il tribunale aveva dato impulso e che all'organo della Pubblica accusa non è dato il potere di impugnare il decreto ex art. 173 l.f. Ha aggiunto che al Pubblico Ministero non è consentito rinunciare all'istanza di fallimento, una volta che essa sia azionata in quanto essa gli è attribuita a tutela di interessi generali dell'ordinamento.

2.3


La Corte osserva anzitutto che dalle conclusioni sopra riportate non sembra evincersi affatto che la Procura Generale abbia inteso impugnare autonomamente il decreto ex art. 173- l.f. - tanto che non ha svolto alcuna doglianza propria - quanto piuttosto esprimere un mero convincimento di per-

suasività delle doglianze del reclamante. La proposta favorevole all'“accoglimento integrale del reclamo” appare formulata solo **per l'ipotesi e sul presupposto che siano assenti gli atti di frode** e tale esito deve essere effettivamente e scrupolosamente verificato poiché il parere dell'organo dell'accusa si è limitato ad un mero vaglio di verosimiglianza espresso senza tener conto delle controdeduzioni della difesa del fallimento come si evince dalla anteriorità del parere (29 agosto – 1 settembre 2014) rispetto al deposito (19 settembre 2014) delle difese del fallimento. Inoltre la Procura Generale non ha potuto esaminare gli atti ed i documenti del concordato preventivo perché essi sono stati acquisiti il 23 ottobre 2014 ed in tal modo ha recepito dati che sono inesatti, come il numero dei dipendenti indicati nel reclamo in numero di 100 mentre in realtà questo dato, già prospettato nel ricorso (più esattamente n. 105), era stato corretto nel piano (pag.21) che prevedeva la prosecuzione di 44 rapporti di lavoro suddivisi tra i due rami di azienda (inerti e costruzioni generali).

2.4

Ciò premesso, deve altresì escludersi che il parere dell'Avvocato Generale vada inteso come rinuncia all'iniziativa di fallimento già esercitata in primo grado. Va precisato anzitutto che tale interpretazione è scartata dallo stesso reclamante ed è stata prospettata, in uno con la negazione di tale possibilità, solo dalla difesa della Curatela. Si tratterebbe semmai di rinuncia ipotetica – ove fosse verificata la insussistenza degli atti di frode – ma neppure ciò basterebbe perché il Procuratore della Repubblica di Treviso ha dichiarato a verbale dell'udienza 30 maggio 2014 di instare per la declaratoria di fallimento della società avendo già depositato copia dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari in relazione a procedimenti penali a carico dei fratelli ██████ nonché di altri del gruppo ██████ per fatturazioni inesistenti. In definitiva la spettanza al Procuratore Generale dell'esercizio delle funzioni di PM, pur pacifica perché prevista dall'art. 70 rd n. 12/1041 (Cass. 4 settembre 2009 n. 12914), e la possibilità di determinarsi diversamente rispetto al primo grado trovano un limite nel fatto che non può essere ammesso l'abbandono di un'iniziativa correlata a fatti aventi rilevanza penale tanto più che essi appaiono alludere a condotte più ampie degli atti di frode qui contestati.

3.



La difesa della Curatela obietta che il reclamo è privo di motivi specifici e pertanto ne chiede la declaratoria di inammissibilità ovvero di nullità. La Corte ritiene che l'inammissibilità – quale sanzione propria di un atto di gravame aspecifico – non possa essere comminata a fronte di una pur minima novità delle allegazioni contenute nel reclamo che peraltro sconta frequentemente una genericità/ripetitività delle doglianze.

4.

Per la miglior comprensione dei fatti di causa, appare necessario ricordare quanto segue: [redacted] presentò in data 14/10/2013 domanda di Concordato Preventivo e concessione del termine ex art. 161, 6° comma L; dopo l'assegnazione del termine e di una proroga, depositò in data 18/3/2014 la proposta di un concordato in continuità con gli allegati di legge (piano, relazione dell'attestatore e documentazione elencata dell'art. 16 I L. Fall) indi rispose alla richiesta 11 aprile 2014 di chiarimenti del Tribunale. In data 13/5/2014 il Commissario Giudiziale dimise la relazione ex art. 173 l.f. con cui evidenziava al Tribunale i seguenti fatti, a suo avviso, ostativi alla prosecuzione della procedura e precisamente:

1) Versamenti: eseguiti a favore della società personale degli amministratori "Immobiliare [redacted] sas" per complessivi Euro 220.000,00 senza sostanziale contropartita e nonostante l'esistenza di superiori controcrediti, di cui Euro 55.000000 versati in data 9 ottobre 2013, solo cinque giorni prima il deposito del ricorso, con svalutazione integrale nel piano di tutti i crediti verso la stessa società per complessivi Euro 506.069,20, senza alcuna giustificazione;

2) Restituzione parziale di finanziamenti ai soci ed amministratori, per complessivi Euro 97.435,00 in data 1 ottobre 2013 tredici giorni prima il deposito del ricorso, mediante cessione di crediti dalla controllata "Asfalti Piovese srl" verso gli stessi amministratori;

3) Versamenti eseguiti nell'imminenza della presentazione della domanda di concordato in favore della società controllata "[redacted] srl", nonostante l'esistenza di superiori controcrediti, senza alcuna ragionevole giustificazione e senza alcun beneficio nemmeno indiretto per la società ricorrente, per circa complessivi Euro 473.908,00 di cui Euro 100.000,00 versati in data 17 settembre 2013;

4) Pagamenti nei sei mesi antecedenti il ricorso, nonostante l'esistenza di

superiori controcrediti, verso la società del gruppo "██████████ srl" per almeno Euro 570.084,00, cessione di crediti alla stessa per circa Euro 170.000,00 e lavori eseguiti senza prospettiva di pagamento per circa Euro 500.000,00, con un ingiustificato drenaggio di risorse nei confronti della controllata a danno dei creditori della controllante per oltre Euro 1.200.000,00;

5) Pagamenti eseguiti nei sei mesi precedenti il deposito del ricorso per complessivi Euro 473.880,42, di cui Euro 73.577,00 eseguiti nei cinque giorni precedenti il deposito dello stesso, nei confronti di altre società del gruppo e personali degli amministratori senza alcun apparente e superiore beneficio;

6) Pagamenti eseguiti ad alcuni fornitori pochi giorni prima della presentazione del ricorso mediante mezzi anormali, cessioni di credito, per complessivi Euro 116.875,56 e mediante pagamenti in denaro per Euro 55.744,48, nel mentre la società ometteva il pagamento dei debiti verso i dipendenti, verso l'erario e verso gli istituti previdenziali;

7) Accettazione di cessioni di credito a pagamento di crediti, poi portati a compensazione con i debiti dei debitori ceduti, per complessivi Euro 144, 11 9,09 accettati dagli amministratori di "██████████ spa" contemporaneamente amministratori delle società cedenti, nell'imminenza della presentazione del ricorso per concordato, favorendo alcuni creditori e comunque diminuendo di fatto l'attivo disponibile di pari importo per gli altri creditori;

8) accettazione di pagamenti, in luogo di denaro, di cessioni di crediti "pro- soluto" verso società insolventi, per favorire i debitori cedenti i crediti, a danno della ricorrente, per almeno Euro 886.781,00, eseguite in data 3 ottobre 2013 pochi giorni prima del deposito del ricorso.

4.1

Il Tribunale fissava l'udienza del 30/5/2014 ai sensi dell'art. 161 comma 6 L. F. in cui comparivano le parti, il Commissario ed il P.M che instava per la dichiarazione di fallimento segnalando, come già detto, la pendenza di procedimenti penali a carico dei fratelli ██████████. All'esito il Tribunale dichiarava improcedibile il ricorso per concordato preventivo e con separata sentenza dichiarava il fallimento.

210

4.2

Il Tribunale osservava preliminarmente che i fatti segnalati dal Commissario «non risultano in alcun modo descritti negli atti depositati dalla società al fine di ottenere l'ammissione al Concordato Preventivo, neppure dopo che il Tribunale con il decreto dell'11/4/2014, aveva specificamente chiesto, tra l'altro, di esporre con maggiore analiticità i rapporti di debito e credito esistenti nei confronti delle partecipate, controllate e collegate ed i motivi della loro completa svalutazione (punto 8 del decreto), nonché di spiegare i motivi per cui l'attestatore non aveva verificato se vi fossero i presupposti per esperire azioni revocatorie o di responsabilità (punto 14 del decreto)». Indi valutava dettagliatamente tutti gli episodi sopra indicati prendendo in esame le contrarie osservazioni della società e concludeva che «i fatti, quanto a collocazione temporale e modalità di svolgimento devono considerarsi, per la gran parte, nella sostanza, non contestati dalla società» così come risultava ammessa dalla medesima la risalenza dello stato di insolvenza alla stessa epoca di presentazione della domanda di concordato preventivo.

Di seguito il Tribunale vagliava partitamente le obiezioni della società secondo cui nella specie mancavano gli estremi propri degli atti in frode, nominati o meno dall'art. 173 l.f., ovvero la decettività ed il danno per i creditori ed rimarcava : «nella situazione di crisi il debitore è tenuto a mantenere integro il proprio residuo patrimonio, non può continuare a gestire l'impresa come se fosse cosa propria: se bastasse l'intima convinzione soggettiva di riuscire a risanare l'impresa mediante gli atti posti in essere, si consentirebbe al debitore di scommettere con i denari dei creditori. Ciò purtroppo è avvenuto nel caso di specie: i [redacted] hanno continuato a gestire la [redacted] spe con l'unico obiettivo di perseguire la continuità aziendale a costo di diminuire le garanzie patrimoniali. I fatti denunciati dal Commissario Giudiziale hanno per la gran parte rilievo penale (avendo realizzato distrazioni, pagamenti preferenziali, vantaggi illeciti per alcuni terzi, creditori o non) ed hanno comportato oggettivamente una consistente (tra i 3 e i 4 milioni di euro) riduzione del patrimonio che il debitore ha messo a disposizione dei creditori. I detti fatti sono avvenuti in prossimità della presentazione della domanda di Concordato Preventivo con riserva, taluni addirittura pochi giorni prima, tutti quando era ormai da tempo manifesto lo stato di insolvenza e quindi quando gli amministratori erano a conoscenza della necessità di salvaguardare in primo luogo le legittime aspettative dei credi-

tori. Tali fatti, che riguardano in prevalenza rapporti intercorsi con società del gruppo o comunque cointeressate alle vicende della debitrice, sono stati volutamente taciuti da quest'ultima, e non solo negli atti che la procedura le impone di comunicare ai debitori, ma addirittura dopo che il Tribunale aveva chiesto specifici chiarimenti circa i rapporti intercorsi con le società partecipate, controllate, collegate».

Infine, e conclusivamente il Tribunale ribadiva l'esistenza in concreto della frode «quale comportamento che ha in sé l'attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, pregiudicando la possibilità per i creditori di compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa (Cass. 23387/2013, 13818/2011)» perché era «mancata l'indicazione nella domanda di Concordato Preventivo (e negli atti complementari alla stessa) di circostanze rilevanti che giustificerebbero l'esperimento di azioni di revoca o annullamento di atti dannosi e di responsabilità nei confronti degli amministratori. Le operazioni scoperte dal Commissario Giudiziale sono effettivamente suscettibili di assumere un diverso rilievo, ai fini del soddisfacimento dei creditori; in caso di fallimento e in caso di Concordato Preventivo. La loro mancata conoscenza impedisce ai creditori di esprimere una valutazione comparativa di convenienza della proposta di concordato rispetto al fallimento. Il carattere fraudolento delle condotte segnalate dal Commissario Giudiziale attiene inoltre all'arbitraria alterazione della parità tra i creditori che, mediante i pagamenti e le altre operazioni atte a modificare i rapporti di debito/credito con le società del gruppo, la ricorrente ha cagionato».

5.

Ciò premesso, appare preliminare l'esame del motivo di reclamo esposto al paragrafo 4.2 (pag.26) in cui si esclude l'assenza di qualsivoglia occultamento delle operazioni contestate e dell'intento doloso degli amministratori rimarcando che esse sono state ricostruite dal Commissario giudiziale non in forza di una particolare attività investigativa, ma solo in base alla semplice lettura delle scritture contabili da cui non erano stati omessi dati sensibili e rintracciabili.

5.1

Il motivo è infondato sia in fatto sia in diritto.

Anzitutto parte reclamante riconosce la rispondenza al vero di quanto già evidenziato dal Commissario ovvero che «alcuni fatti e circostanze emersi dalle verifiche contabili che la scrivente ha fino ad oggi compiuto, che potrebbero integrare le ipotesi di cui all'art 173 L.F... che non risultano menzionati nel piano e nell'attestazione di cui all'art. 161 L.F., così come non risultano menzionati nella integrazione del piano e nell'integrazione dell'attestazione, nonostante la risposta ad alcuni dei chiarimenti richiesti nel provvedimento del Tribunale del 11 aprile 2014».

290 Detti episodi sono emersi solo a seguito dell'esame delle scritture contabili e allora l'assunto della società reclamante si palesa in deciso contrasto con l'indirizzo più recente della Suprema Corte: «nel caso esaminato dalla citata Cass. n. 13817/2011 la sussistenza di atti di frode è stata esclusa in relazione ad atti espressamente indicati nella proposta di concordato. Nel caso
295 oggi all'esame della Corte si deve ulteriormente precisare se la condotta decessiva deve essere valutata solo con riferimento alla proposta di concordato ed ai suoi allegati ovvero se la stessa debba essere valutata anche con riferimento alle scritture contabili e, accogliendo la prima soluzione, quali siano gli atti risultanti dalle scritture contabili dei quali non può tacersi nella proposta di concordato o nei suoi allegati per escludere la sussistenza di atti di
300 frode. In ordine al primo punto assumono rilievo le previsioni della L. Fall., artt. 160 e 161. In particolare, secondo dette disposizioni, nella formulazione, *applicabile ratione temporis*, anteriore alle modifiche dettate con i D.L. n. 83 del 2012, e D.L. n. 69 del 2013, "l'imprenditore che si trova in stato di
305 crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano..." (art. 160, comma 1); "il debitore deve presentare con il ricorso: *omissis* Risulta, pertanto, evidente che le scritture contabili, contrariamente a quanto era previsto, anteriormente alla riforma, dall'art. 161, comma 3, non devono essere obbligatoriamente depositate con la proposta di concordato e
310 sono estranee ai documenti con i quali il debitore illustra al tribunale e soprattutto ai creditori la sua proposta di concordato. È vero, peraltro, che la L. Fall., art. 170, continua a prevedere l'annotazione del decreto di ammissione al concordato "sotto l'ultima scrittura dei libri presentati" e, soprattutto, che la L. Fall., art. 171, comma 1, continua a prevedere che "il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori
315

con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche". Si tratta, tuttavia, di un evidente difetto di coordinamento tra le disposizioni innovate dalla riforma e quelle rimaste immutate; tale aporia non altera però la portata della nuova disciplina nella
320 parte in cui non prevede il deposito delle scritture contabili ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato ed esclude che queste, sia pure come allegato, ne facciano parte e siano destinate ad illustrarne il contenuto: *omissis* resta ferma la messa a disposizione del commissario giudiziale delle
325 scritture contabili sulla cui scorta, tra l'altro, il commissario giudiziale deve procedere alle verifiche ed agli accertamenti di sua competenza. In particolare, saranno oggetto di verifica i fatti esposti nella domanda di concordato e nei suoi allegati, nel piano e nella relazione del professionista mentre saranno oggetto di accertamento i fatti che non risultano dai detti documenti e che, se risultanti dalle scritture contabili, emergono soltanto grazie all'attività
330 di accertamento del commissario giudiziale. Le scritture contabili, pertanto, anche in considerazione della loro possibile complessità, **non rappresentano lo strumento con il quale il debitore porta a conoscenza dei creditori tutti gli elementi rilevanti ai fini della espressione del loro consenso sulla proposta di concordato, ma rappresentano l'oggetto dell'attività di verifica ed accertamento che il commissario giudiziale deve svolgere sui dati risultanti dalla proposta e dai suoi allegati. Il silenzio della proposta su fatti e circostanze non può, pertanto, essere reso irrilevante dalla relativa annotazione sulle scritture contabili.** (Cass. 15 ottobre 2013 n. 23387 a cui *adde* n. 12533 del 04/06/2014).

340 5.2

In secondo luogo, e a conferma della conclusione di cui sopra, il Commissario ha evidenziato che non è neppure bastato l'esame delle scritture contabili ed ha illustrato tutte le difficoltà incontrate nella ricostruzione nonostante numerosi accessi presso la sede della società per «la complessità
345 dei dati da esaminare ed il concomitante svolgimento delle operazioni di verifica da parte dell'attestatore. ... la complessità delle verifiche da compiere deriva dunque oltre che dalla entità del passivo esistente, dalla numerosità dei creditori e dei debitori, dalle diverse ed articolate attività svolte dalla società e dalla entità e varietà del patrimonio da analizzare, soprattutto dagli
350 intricati rapporti con le oltre n. 30 società del gruppo o comunque facenti ri-

ferimento alla famiglia "██████████". A complicare l'esame da compiere si sono aggiunte le numerosissime e rilevanti cessioni di crediti intervenute tra le società del gruppo, e soprattutto con terzi soggetti e le stesse società, nell'imminenza della presentazione del ricorso, che presentano possibili profili rilevanti ai sensi dell'art. 173 L. Ancora, la lettura della contabilità è resa
355 | difficile dal gran numero di fatture emesse tra le società del gruppo per probabili prestazioni inesistenti (principalmente acconti) per poi essere stornate dopo alcuni mesi con note di accredito, al probabile scopo di consentire l'anticipazione delle stesse presso il sistema bancario. Infine l'esame da
360 | compiere è stato altresì complicato dall'inserimento, nel corso della redazione dello stesso piano concordatario, di diverse scritture contabili che, seppur astrattamente corrette, hanno appesantito ed aggravato la lettura della già intricata contabilità della società. In particolare, ci si riferisce alla scritture, di compensazioni delle diverse posizioni di dare ed avere nei confronti di fornitori, clienti e società del gruppo, alcune delle quali derivanti da precedenti
365 | cessione di crediti, che hanno reso in alcuni casi quasi incomprensibile la lettura della contabilità e dei giroconti effettuati se non attraverso una faticosa e lunga ricostruzione di tutti i passaggi».

6.

370 | Ciò precisato, appare più utile anticipare l'esame, rispetto all'ordine seguito nel reclamo, degli atti contestati come pagamenti preferenziali compiuti a ridosso del concordato o comunque nei sei mesi anteriori e che, diversamente, sarebbero sfuggiti. Infatti la sopracitata sentenza n. 23387/ 2013 della Suprema Corte ha sottolineato: «il silenzio del debitore e l'accertamento del commissario giudiziale devono, infatti, per configurare il primo come
375 | atto di frode, riguardare non qualsiasi operazione, ma le operazioni suscettibili di assumere diverso rilievo, ai fini del soddisfacimento dei creditori, in caso di fallimento e in caso di concordato preventivo. Un tale carattere ricorre certamente, come ritenuto dalla sentenza impugnata, nel caso dei pagamenti preferenziali nei sei mesi anteriori alla presentazione della domanda
380 | di concordato e nel caso della cessione alla convivente di una quota della partecipazione, prima totalitaria, in una s.r.l. ».

6.1

385 | Appare senz'altro rilevante quanto esposto al punto 6 del decreto dal momento che i beneficiari dei pagamenti per € 116.875, 56 sono soggetti

terzi.

Si tratta dei pagamenti esposti nella tabella di pag. 40 della relazione del Commissario che si collocano tutti tra il 2 e l'11 ottobre 2014 (il ricorso fu depositato il successivo 14) e che furono eseguiti a mezzo cessione di crediti di ██████ così diminuendo l'attivo disponibile. Altro pagamento per € 55.744,48 venne eseguito l'11 ottobre del fornitore Idrotermica ██████ ██████ srl che inoltre ha beneficiato di una *datio in solutum* realizzata nel seguente modo: in data 21 giugno 2013 la partecipata ██████ srl cedette a Idrotermica un immobile il cui prezzo, pari a € 319.000,00 (di cui € 290.000) per capitale), venne pagato alla venditrice mediante cessione del corrispondente credito vantato dalla acquirente verso ██████ e l'amministratore di quest'ultima - ██████ - partecipò all'atto accettando la cessione. Successivamente Edilmonte compensò il credito acquistato con il proprio debito verso la controllante. Ne risulta che Idrotermica venne soddisfatta a preferenza degli altri creditori di ██████ che invece hanno visto diminuire l'attivo del patrimonio immobiliare della controllata debitrice.

A fronte di ciò non valgono certo le giustificazioni della reclamante. Né quella che si è trattato di pagamenti a fornitori strategici per la continuità aziendale perché Idrotermica ██████ srl non figura neppure tra i c.d. fornitori strategici (cfr. pag. 7-8 reclamo). E neppure soccorre l'assunto che non vi sarebbe danno dal momento che i fratelli ██████ avevano messo a disposizione tutto il loro patrimonio, o a mezzo ipoteche o con garanzie, perché semmai l'episodio dimostra il contrario. Proprio perché le risorse personali degli amministratori erano state tutte impegnate a favore di taluni creditori ed al contempo si prospettava concretamente la loro insufficienza rispetto alle necessità di ██████, tale circostanza avrebbe dovuto spronarli a conservare integralmente le risorse delle società in vista di una destinazione conforme alla *par condicio creditorum*.

In definitiva l'operazione, taciuta, individua chiaramente tanto sotto l'aspetto oggettivo che quello soggettivo un atto di frode come puntualizzato dai recenti arresti della Suprema Corte n. 9050/2014 e n. 14552/2014. E tanto basta di per sé a sorreggere la declaratoria di improcedibilità del concordato preventivo, ma il Tribunale ha individuato altri atti di frode

Al punto 7 del decreto 4 giugno 2014 il Tribunale ha descritto le estinzioni di crediti di [REDACTED] avvenuti non in denaro ma per mezzo di cessioni di credito per l'importo complessivo di € 144.119,00. La particolarità sta nel fatto che i debitori ceduti erano contemporaneamente creditori sociali di [REDACTED] sicché le rispettive posizioni si sono azzerate per compensazione tra [REDACTED] il 25 settembre ed il 3 ottobre 2014. Anche in tal caso si è verificato che alcuni creditori di [REDACTED] sono stati soddisfatti per l'intero a preferenza di tutti gli altri a cui è rimasto un attivo diminuito dell'importo in denaro che avrebbe dovuto essere riscosso dai debitori di [REDACTED]. Va segnalato altresì che tra le cedenti vi erano anche società amministrate da [REDACTED] ([REDACTED] srl e [REDACTED] srl: pag. 44 relazione) e tra i cessionari vi è [REDACTED]

8.

Il Commissario ha individuato altri atti di diminuzione del patrimonio di [REDACTED] che sono intervenuti con parti correlate o società controllate

8.1

Sub. 5 il Tribunale ha contestato il pagamento per € 474.000 nei sei mesi anteriori al concordato in favore di società del gruppo tra cui [REDACTED] spa ed ha rimarcato che l'imputazione a fatture scadute non esclude il fatto che si tratta di pagamenti preferenziali a favore di società partecipata dagli tre fratelli [REDACTED]. Si tratta dunque di atti tutti revocabili a cui la reclamante oppone la veste di fornitore strategico del fornitore [REDACTED] ma l'assunto non è credibile perché già praticato in fatto ben prima della richiesta del concordato in continuità.

8.2

Sub. 8 il Tribunale ha ripreso la vicenda dei rapporti intercorsi tra [REDACTED] e [REDACTED] srl, già compartecipata da altre del gruppo [REDACTED] e ceduta a [REDACTED] dal 31 maggio 2013, rilevando che, mentre alla data di presentazione del ricorso risultava un debito di [REDACTED] per € 4.866,44, la approfondita verifica delle schede contabili, da cui emergevano una serie di cessioni e compensazioni definite "quasi incomprensibili" dal Commissario, ha permesso all'Ausiliario di constatare che, a fronte di una posizione di credito di [REDACTED] verso [REDACTED] per € 498.292,83 (contro debiti per € 2.395,68), in data 3 ottobre [REDACTED] aveva ceduto a [REDACTED] *pro soluto* crediti per complessivi € 453.793,21 estinguendo per pari importo il suo debito.

L'esame delle cessioni- riepilogate nel prospetto di pag. 49 della relazione *ex art. 173 l.f.* – rivela che i debitori ceduti erano società controllate da [REDACTED]: [REDACTED] srl, società in concordato preventivo e [REDACTED] [REDACTED] srl, società in liquidazione, di cui la controllante [REDACTED] era già
460 creditrice per i cospicui importi (specie verso [REDACTED]) meglio precisati sempre nel medesimo prospetto. Il Commissario rimarca che «anche a voler ipotizzare il recupero del credito, ricevuto in pagamento, nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] srl nella misura della percentuale concordataria offerta di circa il 30 % e nessun recupero nei confronti di [REDACTED] srl, le risorse
465 sottratte alla massa dei creditori possono essere stimate in almeno complessivi euro 334.578,73».

8.3

Analoga situazione a quella testé commentata si è verificata rispetto a Calcestruzzi [REDACTED] srl perché le verifiche del Commissario hanno consentito di constatare che sempre in data 11 ottobre 2013 una serie di compensazioni per € 432.987,94 hanno estinto il debito della precitata verso [REDACTED]:
470 anche in questo caso si è trattato di cessione di crediti vantati nei confronti di Asfalti [REDACTED] srl in concordato preventivo o di [REDACTED] srl in liquidazione. Svolgendo il medesimo ragionamento sopra esposto e cioè volendo ipotizzare il recupero del credito verso le società debitrice, il Commissario ha stimato il danno in € 310.967,90 che si aggiunge all'altro con la conseguenza che «le risorse di fatto sottratte ai creditori di [REDACTED] -
475 scco spa solo 11 giorni prima il deposito.... ammontano ad almeno € 645.546,63» .

8.5

Rispetto a tutti i sopracitati atti la reclamante oppone che si trattava di sviluppare i rapporti sia con il gruppo [REDACTED] sia una sinergia infragruppo, ma l'assunto appare tanto apodittico quanto non persuasivo perché emerge piuttosto che la sinergia svantaggiava [REDACTED].

485 Stando al prospetto di pag. 8 del reclamo, [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] avrebbero fornito a [REDACTED] materiale rispettivamente per € 52.518,88 e per € 24.881,53 ovvero per importi ben modesti rispetto ai “benefici correlati” di cui ai pagamenti ricevuti da società del gruppo [REDACTED] [REDACTED]

490 Altre forniture per circa 500.000 € risulterebbero essere state fatte a


██████████ in quanto subappaltatore di Asfalti ██████████ ma i vantaggi per la controllante appaiono oltremodo incerti.

Infatti alla data del concordato Asfalti ██████████ risulta debitore di ██████████ per € 2.800.000,00, ma il Commissario ha verificato che vi sono stati nove
495 pagamenti in denaro di ██████████ ad ██████████ per € 570.000,00 benché la controllante non avesse debiti verso ██████████. La vicenda è analizzata dal Commissario alle pag. 34 e seguenti della sua Relazione da cui emerge che alla data 16 aprile 2013 ██████████ non risultava debitrice di ██████████ alla stregua delle scritture contabili, ma creditrice per € 120.244,12: ciò nonostante eseguì
500 un pagamento alla controllata per 90.789,68. L'Ausiliario rimarca che l'apparente successiva posizione a debito di ██████████ deriva dalla annotazione della fattura 13000327 (per una prestazione della cui effettività si dubita) che però venne stornata il 18 settembre 2013. Risulta altresì che in data 2 agosto 2013 ██████████ pagò per € 80.000 un fornitore di ██████████ (██████████
505 srl), al contempo eseguì lavori per € 507.000,00 senza ricevere il corrispettivo, cedette crediti (nel semestre anteriore alla relazione, ma il totale complessivo è maggiore) per € 171.000,00 alla controllata senza ricevere alcun compenso ; infine – come già riepilogato *supra* - in data 3 ottobre 2013 accettò da ██████████ e ██████████ crediti verso la controllata per €
510 804.116,73 che ne innalzarono la posizione debitoria da 2 milioni di euro a € 2.771.675,55. Peraltro il credito di ██████████ verso ██████████ è stato svalutato nel piano atteso che anche ██████████ è in concordato. Il Commissario sottolinea che tale sostegno di ██████████ alla controllata ha comportato un drenaggio di risorse a danno dei creditori per oltre € 1.200.000,00.

515 A fronte di ciò in questa sede la reclamante anzitutto si concentra solo sul versamento di € 570.000 e ripropone l'obiezione che il pagamento fu fatto a fronte di fatture scadute e che nello stesso periodo vi furono pagamenti di ██████████ alla controllante per € 691.855,14, ma da un lato omette di riferire, come già precisato in primo grado, che i pagamenti vennero effettuati a mezzo ricorso all'affidamento bancario e pertanto incrementando
520 l'indebitamento dall'altro non spiega – come già eccepito dal Tribunale - perché le partite non vennero regolate in compensazione.

8.6

In maniera altrettanto svantaggiosa per la controllante sono stati condotti
525 i rapporti tra ██████████ e la controllata ██████████.



Anche in questo caso il Commissario ha accertato pagamenti di [REDACTED] per € 473.980,00 avvenuti tra il 24/5/2013 e il 17/9/2013 a vario titolo: € 205.037,82 per finanziamenti soci, € 9.609,16 per fatture, € 100.000,00 per cessione di un credito inesigibile ed € 163.871,00 per ces-
530 sioni di credito senza alcuna contropartita. Il Tribunale ha ritenuto ingiustificato tale modo di operare perché la controllante ha finanziato la controllata benché fosse in difficoltà - tanto che ometteva di pagare i propri debiti contributivi - ed avesse controcrediti per € 348.402,46, ed ha rimarcato che [REDACTED] Costruzioni è stata posta in liquidazione sin dal 23 dicembre 2013
535 sicché nel piano il credito residuo per € 500.000 è stato integralmente svalutato.

Dal decreto risulta che la società ha difeso il pagamento delle fatture perché scadute, il finanziamento perché, malgrado le difficoltà economiche non vi era alcuna intenzione di liquidare la società o di ricorrere a procedure
540 concorsuali, il versamento del prezzo di € 100.000 a fronte della cessione di un credito verso [REDACTED] perché il debitore ceduto non era inadempiente o insolvente, pur ammettendo alcune problematiche e soprattutto riconoscendo (pag. 16 della memoria depositata il 26/5/2014) che il credito in parola "è stato anticipato da diversi istituti di credito: con tali fondi in data 20/8/2013 sono stati pagati contributi e ritenute per € 217.591,70.
545 Di conseguenza il Tribunale ha rimarcato: «se mal non si comprende, quindi, la ricorrente ha richiesto a più banche anticipazioni riferite allo stesso credito, ottenendo [abusivamente] credito per un importo superiore a quello del credito medesimo».

In questa sede la reclamante si limita ad osservare che dalle cessioni di
550 credito è stato ricavato l'importo di € 78.650,00 mentre le rimanenti per € 82.000 (sul totale di € 87.970,17) sono riferite a crediti nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED], società appartenenti al gruppo Grigolin. Ribadisce anche per questo caso che l'operazione è giustificata dall'intento
555 di attuare delle sinergie con il gruppo [REDACTED] e quale esito positivo indica il pagamento a [REDACTED] di fatture per € 175.994,08.

Il semplice raffronto numerico tra i pagamenti ricevuti dalla controllante e quelli eseguiti evidenzia uno sbilancio negativo e comunque appare pertinente l'osservazione già svolta dal tribunale che i pagamenti non sono stati
560 effettuati al preteso fornitore strategico [REDACTED] ma a [REDACTED] e

che per questo [redacted] ha maturato un cospicuo credito completamente svalutato.

9

565 Va rimarcato che il reclamo non svolge alcuna doglianza rispetto all'addebito descritto sub 2 del decreto in cui si riporta una operazione di acquisto crediti che ha consentito agli amministratori di [redacted] di rientrare dai finanziamenti effettuati alla società come soci. In data l'1 ottobre 2013 il debito di [redacted] nei confronti degli amministratori per "finanziamenti soci" si è ridotto di € 97.435,00 per compensazione del credito verso gli stessi acquistato da [redacted].
570 Il commissario rimarca l'identità degli amministratori ([redacted]) delle due società ed il fatto che debitori ceduti e beneficiari sono sempre i fratelli [redacted] ([redacted] e [redacted]). L'operazione concreta violazione dell'art. 2476 c.c. e ha diminuito diminuendo l'attivo destinato ai creditori concordatari.

575 Fermo il danno, l'intento frodatorio emerge dalle modalità che hanno richiesto al Commissario un esame attento ed incrociato di diversi documenti (sempre pagg. 27 - 28 Relazione).

10

580 Da ultimo va dato conto che il reclamo si sofferma sulla operazione descritta sub. 1 del decreto contestando la decisione del Tribunale che l'ha giudicata opaca e volta a favorire Immobiliare [redacted] sas, società immobiliare dei [redacted].

In fatto è pacifico che Immobiliare [redacted] sas aveva acquistato in leasing una villa del valore di € 1.800.000,00 e che la ristrutturazione ad uso uffici fu eseguita da [redacted] che emise la fattura n. 1301439 per l'importo di € 250.000,00 oltre iva; è parimenti incontestato che [redacted] abbia versato a [redacted] sas € 220.000 tra fine settembre ed il 9 ottobre 2013. Il Tribunale ha eccepito la incongruenza di questo versamento effettuato da [redacted] nonostante il controcredito e in un momento in cui la società non pagava l'erario e gli enti previdenziali, i dipendenti ec. e ha osservato che non appariva corretta l'imputazione a nessuno dei due titoli dedotti dalla società: né
590 all'impegno a subentrare nel contratto di leasing perché contraddetto dal preteso preliminare che Ghiaia [redacted] di avere concluso con [redacted] né a quest'ultimo perché privo di data certa.

595 Nel reclamo si ribadisce che all'atto della sottoscrizione del contratto era

stato rilasciato un impegno di [redacted] a rendersi cessionaria, come da richiesta di [redacted] Leasing, ma che in data 20 settembre 2012 era stato stipulato anche un preliminare di cessione del *leasing* a [redacted] a cui la menzione a bilancio 2012 darebbe data certa. Si sottolinea che il contratto
 600 prevedeva il rimborso a [redacted] di tutti gli oneri già corrisposti a [redacted] fino all'effettivo subentro e che l'immobile era in uso a Ghiaia sino al termine della realizzazione senza riconoscimento di alcun canone.

Le osservazioni che precedono non sono persuasive perché, anche a voler concedere che vi fosse questo contratto preliminare, resta il fatto che Ghiaia
 605 ha effettuato plurimi versamenti a questo titolo, anche a ridosso della presentazione della domanda di concordato (€ 55.000 il 9 ottobre 2013), per € 100.000 anche prima della scadenza a termini di contratto così incrementando il suo credito verso [redacted] fino all'importo di € 506.069: poi detta posta è stata interamente svalutata nel piano.

Ma soprattutto va rimarcato che il piano ignora il preliminare e prevede
 610 «per il periodo di continuità aziendale, la locazione dell'immobile ad uso uffici di oltre 1.000 mq ... per un canone mensile di Euro 5.500,00 e così per complessivo di Euro 300.000,00 a carico della massa, nei cinque anni previsti» (relazione Commissario pag. 26). Un canone nonostante la pattuità gratuita dell'uso, come sopra riferita dalla reclamante.
 615

Resta pertanto confermata l'obliquità della operazione: l'intento fraudatorio è rivelato dal perseguimento contestuale di due strumenti giuridici con danno per i creditori.

11

620 Nessuna doglianza è stata rivolta nei confronti della sentenza di fallimento.

In definitiva il reclamo va rigettato

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

625 La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe descritto, così decide:

- rigetta il reclamo;

- ai sensi dell'art. 13, 1-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge
 630 24 dicembre 2012, n. 228, parte reclamante è tenuta al versamento di ulte-

riore importo a titolo di contributo unificato;
condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore della
procedura fallimentare e le liquida in € 8.000,00 , oltre contributo forfeta-
rio del 15 %, ed accessori di legge (I.V.A., C.P.).

635 Così deciso in Venezia, 23 ottobre 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia, 21 GEN 2015



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Carla Greco

DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi 21 GEN. 2015


Ingate copie autentiche sentenza agli
Ufficiali Giudiziari di VE
per notifica ai sensi artt. 17-18 L. FALLRE
Venezia 21 GEN. 2015

Il Cancelliere

"Obbligo del pagamento dell'importo di € 42550, a titolo di contributo
unificato, esecutivo dal 21 GEN 2015, data della comunicazione telematica del
provvedimento".
Venezia, 21 GEN 2015



Fallimentari



Scienze.it